



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 19 marzo 2024
(OR. en)

7586/24

Fascicolo interistituzionale:
2023/0353(NLE)

LIMITE

JUR 142
COMAR 6
ENV 271
COJUR 26

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Dichiarazione di competenza dell'Unione europea resa a norma dell'articolo 67, paragrafo 2, dell'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale

Dichiarazione di competenza dell'Unione europea
resa a norma dell'articolo 67, paragrafo 2,
dell'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,
relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina
delle zone non soggette a giurisdizione nazionale

1. In conformità dell'articolo 67, paragrafo 2, dell'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (di seguito "accordo"), l'Unione europea ("Unione") presenta la seguente dichiarazione di competenza riguardo alle materie disciplinate dall'accordo.
2. Gli Stati membri dell'Unione sono i seguenti: Regno del Belgio, Repubblica di Bulgaria, Repubblica ceca, Regno di Danimarca, Repubblica federale di Germania, Repubblica di Estonia, Irlanda, Repubblica ellenica, Regno di Spagna, Repubblica francese, Repubblica di Croazia, Repubblica italiana, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Granducato di Lussemburgo, Ungheria, Repubblica di Malta, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica d'Austria, Repubblica di Polonia, Repubblica portoghese, Romania, Repubblica di Slovenia, Repubblica slovacca, Repubblica di Finlandia e Regno di Svezia.

3. A norma degli articoli 3 e 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in alcune materie l'Unione ha competenza esclusiva, e in altre la competenza tra l'Unione e gli Stati membri è concorrente. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE), per quanto riguarda tutte le materie rispetto alle quali non è stata attribuita alcuna competenza all'Unione nei trattati, gli Stati membri mantengono competenza esclusiva.
4. A tale riguardo l'Unione dichiara, in primo luogo, la propria competenza a stipulare accordi internazionali, e ad adempiere agli obblighi che ne derivano, che riguardano il settore dell'ambiente, una competenza concorrente con quella degli Stati membri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), TFUE. Ciò riguarda segnatamente i seguenti obiettivi, conformemente all'articolo 191 TFUE:
- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;
 - protezione della salute umana;
 - utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
 - promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

Per quanto riguarda le materie per le quali sono state adottate norme dell'Unione, l'Unione ha competenza esclusiva per le materie disciplinate dall'accordo solo nella misura in cui le disposizioni dell'accordo o le decisioni della Conferenza delle parti dell'accordo possano incidere su norme comuni o modificarne la portata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE. A tale riguardo, la conclusione del presente accordo, a nome dell'Unione, non pregiudica l'attribuzione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri conformemente ai trattati. In particolare, la presente dichiarazione non dovrebbe essere interpretata come un ricorso alla possibilità per l'Unione di esercitare la sua competenza esterna nei settori contemplati dall'accordo che rientrano nella competenza concorrente, nella misura in cui tale competenza non sia ancora stata esercitata internamente dall'Unione. Nel settore delle competenze concorrenti, gli Stati membri mantengono le rispettive competenze nella misura in cui l'accordo non incide sulle norme comuni o ne modifica la portata, comprese le loro prevedibili prospettive di evoluzione.

Di conseguenza, l'ambito di competenza dell'Unione deve essere valutato caso per caso sulla base di un'analisi completa e dettagliata della relazione tra l'accordo e le specifiche disposizioni di ciascuna misura prevista dal diritto dell'Unione. La portata e l'esercizio di tali competenze dell'Unione sono, per loro stessa natura, in continua evoluzione.

5. In secondo luogo, l'Unione dichiara di avere una competenza parallela per svolgere attività nei seguenti settori:

- ricerca e sviluppo tecnologico;
- cooperazione allo sviluppo.

In conformità dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, TFUE, l'esercizio della competenza parallela dell'Unione non deve avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.

6. In terzo luogo, l'Unione dichiara di avere competenza esclusiva per quanto riguarda la conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE.

7. L'Unione e i suoi Stati membri sono pertanto competenti per concludere l'accordo. La conclusione dell'accordo da parte dell'Unione non pregiudica la competenza degli Stati membri per quanto concerne la ratifica, l'accettazione o l'approvazione dell'accordo.

8. Per quanto riguarda le misure da adottare nel quadro dell'accordo, il settore di competenza dell'Unione in cui rientra la misura dipenderà da una valutazione interna dello scopo o della componente principale della misura da adottare nel quadro dell'accordo, nonché dagli obiettivi e dalle componenti più specifici della posizione che l'Unione deve definire. Di conseguenza, l'Unione e i suoi Stati membri hanno deciso in merito alle rispettive responsabilità per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'accordo, conformemente all'articolo 67, paragrafo 1, dell'accordo stesso.
9. Infine, per quanto riguarda le competenze trasferite all'Unione, la presente dichiarazione non pregiudica il campo di applicazione territoriale dei trattati e si applica alle condizioni stabilite dagli stessi, in particolare dall'articolo 355 TFUE. A norma dell'articolo 355 TFUE, la presente dichiarazione non è applicabile ai paesi e territori d'oltremare degli Stati membri cui non si applicano i trattati, né pregiudica le misure o le posizioni che potrebbero essere adottate nel quadro dell'accordo da parte degli Stati membri interessati a nome e nell'interesse di detti paesi e territori d'oltremare.
10. L'Unione comunicherà debitamente al depositario qualsiasi modifica pertinente dell'ambito della sua competenza, conformemente all'articolo 67, paragrafo 2, dell'accordo.
